

Corporate governance

PAGINA BIANCA

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

SEZIONE I: struttura di *governance* e assetti proprietari

Premessa

Nel corso del 2009 il sistema di *corporate governance* in atto in Enel SpA (nel prosieguo anche “Enel” o la “Società”) e nel gruppo societario che a essa fa capo (nel prosieguo, per brevità, il “Gruppo”) ha continuato a mantenersi in linea con i principi contenuti nel Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane promosso da Borsa Italiana, pubblicato nel marzo 2006 e disponibile sul sito internet di Borsa Italiana all’indirizzo http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/ufficio-stampa/comunicati-stampa/2006/codiceautodisciplina_pdf.htm (nel prosieguo, per brevità, il “Codice di Autodisciplina”), nonché con le raccomandazioni formulate dalla CONSOB in materia e, più in generale, con la *best practice* riscontrabile in ambito internazionale.

Tale sistema di governo societario risulta essenzialmente orientato all’obiettivo della creazione di valore per gli azionisti, nella consapevolezza della rilevanza sociale delle attività in cui il Gruppo è impegnato e della conseguente necessità di considerare adeguatamente, nel relativo svolgimento, tutti gli interessi coinvolti.

Assetti proprietari

Struttura del capitale sociale

Il capitale della Società è costituito esclusivamente da azioni ordinarie, nominative, interamente liberate e assistite da diritto di voto sia nelle Assemblee ordinarie sia in quelle straordinarie. Alla fine dell’esercizio 2009 (e ancora al mese di marzo 2010) il capitale sociale di Enel ammontava a euro 9.403.357.795, suddiviso in altrettante azioni ordinarie da nominali euro 1 ciascuna.

Dal mese di novembre 1999 le azioni della Società risultano quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana.

Le azioni della Società sono state inoltre quotate dal mese di novembre 1999 fino al mese di dicembre 2007 presso il New York Stock Exchange sotto forma di ADS (*American Depositary Shares*). Su istanza della Società, giustificata dai bassi volumi delle relative negoziazioni, nonché dagli oneri finanziari e amministrativi legati al mantenimento della quotazione e della registrazione delle stesse ADS negli Stati Uniti, nel mese di dicembre 2007 è venuta meno la quotazione delle medesime ADS (*delisting*) su tale mercato. Nel mese di marzo 2008, a seguito del perfezionamento della procedura di *deregistration* delle ADS (e delle azioni ordinarie) Enel presso la Securities and Exchange Commission (SEC), sono cessati gli obblighi informativi della Società previsti dal *Securities Exchange Act* del 1934

e non sono più applicabili nei confronti di Enel le disposizioni in materia di *corporate governance* contenute nel *Sarbanes-Oxley Act*. A tale ultimo riguardo si segnala peraltro che, anche dopo il perfezionamento della *deregistration*, continuano comunque a trovare sostanziale applicazione nell'ambito della Società e del Gruppo i controlli interni relativi alla corretta tenuta delle scritture contabili previsti dalla Sezione 404 del *Sarbanes-Oxley Act* (come meglio specificato nella seconda sezione del documento *sub* "Sistema di controllo interno" - "Il sistema di gestione dei rischi e di controllo interno sull'informativa finanziaria").

Partecipazioni rilevanti al capitale sociale e patti parasociali

In base alle risultanze del libro dei soci di Enel, alle comunicazioni effettuate alla CONSOB e alle informazioni a disposizione della Società, al mese di marzo 2010 nessun soggetto – a eccezione del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, in possesso del 13,88% del capitale sociale, della Cassa Depositi e Prestiti (società per azioni controllata dallo stesso Ministero), in possesso del 17,36% del capitale sociale, e del gruppo facente capo a Blackrock Inc., in possesso del 3,02% del capitale sociale a titolo di gestione del risparmio – risulta partecipare al capitale di Enel in misura superiore al 2%, né si ha conoscenza dell'esistenza di patti parasociali individuati nel Testo Unico della Finanza aventi a oggetto le azioni della Società.

La Società risulta quindi soggetta al controllo di fatto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'Assemblea ordinaria di Enel; lo stesso Ministero non esercita peraltro su Enel alcuna attività di direzione e coordinamento, secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 6 del decreto legge n. 78/2009 (convertito con legge n. 102/2009), che ha chiarito che allo Stato italiano non trova applicazione la disciplina contenuta nel codice civile in materia di direzione e coordinamento di società.

Si segnala che, nel corso dell'esercizio 2009, il Gruppo Intesa SanPaolo (nel mese di novembre 2009), il Gruppo Barclays (dal mese di maggio al mese di giugno e, quindi, dal mese di settembre al mese di dicembre 2009), il Gruppo Assicurazioni Generali (nel mese di novembre 2009), e UBS Ag (nel mese di novembre 2009) sono risultati temporaneamente in possesso di una partecipazione di poco superiore al 2% del capitale della Società.

Limite al possesso azionario e al diritto di voto

Lo statuto della Società, in attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di privatizzazioni, prevede che – all'infuori dello Stato italiano, di enti pubblici e dei soggetti sottoposti al rispettivo controllo – nessun azionista possa possedere, direttamente e/o indirettamente, azioni di Enel che rappresentino una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale.

Il diritto di voto inerente alle azioni possedute in eccedenza rispetto all'indicato limite del 3% non può essere esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione assembleare è impugnabile qualora risulti che la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti espressi in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.

In base alla normativa in materia di privatizzazioni e alle sue successive modificazioni, la clausola statutaria che disciplina il limite al possesso azionario e al diritto di voto è destinata a decadere qualora il limite del 3% sia superato in seguito all'effettuazione di un'offerta pubblica di acquisto in conseguenza della quale

l'offerente venga a detenere una partecipazione almeno pari al 75 % del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli Amministratori.

Poteri speciali dello Stato italiano

Lo statuto della Società, in attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di privatizzazioni, attribuisce allo Stato italiano (rappresentato a tal fine dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) alcuni "poteri speciali", esercitabili a prescindere dalla quantità di azioni Enel possedute dallo stesso Ministero. In particolare, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro delle Attività Produttive (attualmente Ministro per lo Sviluppo Economico), è titolare dei seguenti "poteri speciali", da esercitare nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004:

- > opposizione all'assunzione di partecipazioni rilevanti (vale a dire pari o superiori al 3% del capitale di Enel) da parte di soggetti nei cui confronti opera il limite al possesso azionario sopra descritto. L'opposizione deve essere motivata e può essere espressa solo nei casi in cui l'operazione sia suscettibile di recare concreto pregiudizio agli interessi vitali dello Stato;
- > opposizione alla conclusione dei patti parasociali individuati nel Testo Unico della Finanza, nel caso in cui vi sia rappresentato almeno il 5% del capitale di Enel. Anche in tal caso l'opposizione deve essere motivata e può essere espressa solo nei casi in cui i patti parasociali in questione siano suscettibili di recare concreto pregiudizio agli interessi vitali dello Stato;
- > veto all'adozione delle deliberazioni suscettibili di avere maggiore impatto sulla Società (per tali intendendosi le deliberazioni di scioglimento, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, nonché quelle intese a sopprimere ovvero a modificare il contenuto dei "poteri speciali"). Il veto deve essere comunque motivato e può essere espresso solo nei casi in cui tali deliberazioni siano suscettibili di recare concreto pregiudizio agli interessi vitali dello Stato;
- > nomina di un Amministratore senza diritto di voto (e del relativo sostituto in caso di cessazione dall'incarico).

Si segnala che in data 26 marzo 2009 la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha dichiarato che l'Italia, avendo adottato le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004 contenente i criteri di esercizio dei poteri speciali, è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza degli artt. 43 (*libertà di stabilimento*) e 56 (*libera circolazione dei capitali*) del Trattato che istituisce la Comunità Europea.

Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismi di esercizio dei diritti di voto

Il Testo Unico della Finanza prevede regole specifiche in materia di deleghe di voto, che derogano per le società con azioni quotate rispetto a quanto disposto al riguardo dal codice civile. In tale contesto è disciplinata anche la raccolta delle deleghe di voto a opera delle associazioni di azionisti, ivi incluse quelle che riuniscono azionisti dipendenti. In particolare, a norma del Testo Unico della Finanza, gli associati hanno la facoltà di rilasciare le deleghe di voto ai rappresentanti legali dell'associazione di cui fanno parte. Le deleghe devono essere sottoscritte dal delegante, sono revocabili e possono essere conferite soltanto per singole Assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; esse non possono essere rilasciate in bianco e indicano la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto. Le deleghe possono essere conferite anche solo

per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega. Le azioni per le quali sono state conferite le deleghe, anche parziali, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

L'associazione vota, anche in modo divergente, in conformità con le indicazioni espresse da ciascun associato nel modulo di delega.

Nel marzo 2008 è stata notificata alla Società la costituzione di una associazione di azionisti dipendenti, denominata A.D.I.G.E. – Associazione Azionisti Dipendenti Gruppo Enel, alla quale si applica la disciplina di cui sopra.

Si segnala che la materia delle deleghe di voto è destinata a formare oggetto di significativi mutamenti a seguito del recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2007/36/CE (relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società con azioni quotate) di recente intervenuta con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, le cui rilevanti novità in materia di funzionamento delle Assemblee di società con azioni quotate troveranno applicazione a decorrere dalle Assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010.

Nomina e sostituzione degli Amministratori e modificazioni statutarie

Le norme che regolano la nomina e la sostituzione degli Amministratori sono esaminate nella seconda sezione del documento (*sub* "Consiglio di Amministrazione - Nomina, sostituzione, composizione e durata in carica").

Per quanto riguarda le norme applicabili alle modificazioni dello statuto, l'Assemblea straordinaria delibera al riguardo con le maggioranze previste dalla legge.

Come consentito dalla legge, lo statuto della Società attribuisce tuttavia alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni aventi a oggetto:

- > la fusione per incorporazione di società possedute interamente ovvero almeno al 90%, nonché l'ipotesi di scissione corrispondente a tale ultima fattispecie;
- > l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- > l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della società;
- > la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
- > l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- > il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Si ricorda inoltre che lo statuto della Società, in attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di privatizzazioni, attribuisce allo Stato italiano (rappresentato a tal fine dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) il "potere speciale" di veto all'adozione di alcune deliberazioni suscettibili di avere rilevante impatto sulla Società e di comportare al contempo una modificazione del relativo statuto, indicate in dettaglio nel paragrafo "Poteri speciali dello Stato italiano" di cui sopra.

Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie

Nel mese di maggio 2009 il Consiglio di Amministrazione, in attuazione di apposita delega assembleare a esso conferita nel mese di aprile 2009, ha deliberato un aumento del capitale sociale in opzione e a pagamento che si è concluso nel successivo mese di luglio. All'esito di tale operazione risultano essere state emesse 3.216.938.192 nuove azioni ordinarie, che hanno comportato un aumento del capitale sociale da euro 6.186.419.603 a euro 9.403.357.795. Il controvalore dell'operazione, inclusivo di sovrapprezzo, si è attestato a 7.978 milioni di euro. Al mese di marzo 2010 risultano pendenti n. 3 deleghe al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale a servizio di piani di *stock option* rivolti alla dirigenza della Società e del Gruppo, con conseguente esclusione del diritto di opzione dei soci.

In particolare, nel mese di maggio 2006 l'Assemblea straordinaria ha delegato

al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, in forma scindibile, per un massimo di euro 31.790.000 a servizio del piano di *stock option* per l'anno 2006, approvato dalla medesima Assemblea in sede ordinaria. Si segnala, peraltro, che nel mese di marzo 2009 il Consiglio di Amministrazione ha accertato il mancato raggiungimento di uno degli obiettivi cui era subordinato l'esercizio delle *stock option* assegnate con il piano 2006, il che ha comportato la caducazione delle opzioni in questione e dell'aumento di capitale a servizio delle medesime. Nel mese di maggio 2007 l'Assemblea straordinaria ha quindi delegato al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, in forma scindibile, per un massimo di euro 27.920.000 a servizio del piano di *stock option* per l'anno 2007, approvato dalla medesima Assemblea in sede ordinaria. Anche in tal caso si segnala, peraltro, che nel mese di marzo 2010 il Consiglio di Amministrazione ha accertato il mancato raggiungimento di uno degli obiettivi cui era subordinato l'esercizio delle *stock option* assegnate con il piano 2007, il che ha comportato la caducazione delle opzioni in questione e dell'aumento di capitale a servizio delle medesime. Nel mese di giugno 2008 l'Assemblea straordinaria ha inoltre delegato al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, in forma scindibile, per un massimo di euro 9.623.735, a servizio del piano di *stock option* per l'anno 2008, approvato dalla medesima Assemblea in sede ordinaria.

La delega relativa al piano di *stock option* per il 2008 risulta tuttora in essere e il relativo importo è suscettibile di comportare una diluizione massima del capitale sociale pari allo 0,10% del suo ammontare registrato all'inizio del mese di marzo 2010. Si segnala, per completezza, che la diluizione complessiva del capitale sociale effettivamente realizzatasi alla fine del 2009 per effetto dell'esercizio delle *stock option* assegnate con i piani precedenti a quelli sopra indicati era pari all'1,31%. Tali effetti diluitivi sono calcolati tenendo conto dell'ammontare del capitale sociale risultante a seguito dell'operazione di aumento del capitale stesso in opzione e a pagamento effettuata dalla Società nel corso del 2009, in precedenza indicata. Al mese di marzo 2010 non esistono autorizzazioni in favore del consiglio di amministrazione a emettere strumenti finanziari partecipativi né all'acquisto di azioni proprie della Società.

Clausole di *change of control*

A) Il Contratto Enel-Acciona

Nel mese di marzo 2007 Enel, la controllata Enel Energy Europe Srl e le società spagnole Acciona SA e Finanzas Dos SA (quest'ultima controllata a sua volta da Acciona) hanno stipulato un contratto di cooperazione, successivamente modificato nel mese di aprile 2007 (nel prosieguo, per brevità, il "Contratto Enel-Acciona"), al fine di sviluppare un progetto di gestione congiunta della società spagnola Endesa SA attraverso il lancio di un'offerta pubblica di acquisto sull'intero capitale di quest'ultima. Tale offerta si è conclusa con successo nel mese di ottobre 2007. Il Contratto Enel-Acciona ha perso efficacia nel corso del mese di giugno 2009, una volta che si sono verificate le condizioni dell'accordo successivamente stipulato tra le parti medesime nel mese di febbraio 2009 e avente a oggetto la cessione a Enel Energy Europe del 25,01% del capitale di Endesa posseduto da Acciona e Finanzas Dos.

Il Contratto Enel-Acciona prevedeva che, in caso di mutamento degli assetti di controllo di taluna delle società stipulanti che fosse risultato rilevante in base

ai criteri stabiliti dalla Sezione 4 della legge spagnola in materia di mercato mobiliare (*Ley del Mercado de Valores*), alle altre parti fosse riconosciuta la facoltà di richiedere la divisione delle attività di Endesa in base alla procedura disciplinata dallo stesso Contratto. I contraenti avevano tuttavia espressamente convenuto al riguardo che l'eventuale privatizzazione, totale o parziale, di Enel non costituisse un mutamento dei relativi assetti di controllo idoneo a far sorgere in capo alle altre parti la facoltà di richiedere la divisione delle attività di Endesa.

B) Il *Credit Agreement* finalizzato all'acquisto di azioni Endesa

Nel mese di aprile 2007, al fine di finanziare l'acquisto di azioni di Endesa nell'ambito dell'offerta pubblica indicata al paragrafo A) che precede, Enel e la controllata Enel Finance International SA hanno stipulato un *syndicated term and guarantee facility agreement* (nel prosieguo, per brevità, il "*Credit Agreement*") con un *pool* di banche per un importo complessivo di 35 miliardi di euro. Nel mese di aprile 2009 Enel ed Enel Finance International hanno negoziato con un *pool* di 12 banche una estensione del *Credit Agreement* per un importo di ulteriori 8 miliardi di euro e un prolungamento (rispetto alle scadenze contemplate dallo stesso *Credit Agreement*) del periodo previsto per il rimborso di tale ulteriore importo, con l'intento di finanziare l'acquisto da parte della controllata Enel Energy Europe del 25,01% del capitale di Endesa posseduto da Acciona e Finanzas Dos. In particolare, è stato convenuto che gli ulteriori 8 miliardi di euro oggetto dell'estensione del *Credit Agreement* possano essere restituiti nel 2014, quanto a 5,5 miliardi di euro, e nel 2016, quanto ai residui 2,5 miliardi di euro. Nel mese di giugno 2009, a seguito dell'intervenuto acquisto da parte della controllata Enel Energy Europe del 25,01% del capitale di Endesa posseduto da Acciona e Finanzas Dos, l'indicata estensione di 8 miliardi di euro del *Credit Agreement* è stata interamente utilizzata. Al mese di dicembre 2009, a seguito dei rimborsi effettuati, l'importo residuo del *Credit Agreement* (comprensivo degli ulteriori 8 miliardi di euro sopra indicati) risulta di 9,9 miliardi di euro.

Il *Credit Agreement* appresta una disciplina specifica per le ipotesi (nel prosieguo, per brevità, le "ipotesi di *change of control*") in cui (i) il controllo di Enel sia acquisito da uno o più soggetti diversi dallo Stato italiano, ovvero (ii) Enel o alcuna delle società da essa controllate conferiscano (anche tramite operazioni di fusione societaria) una rilevante porzione delle attività del Gruppo a soggetti a esso esterni, in modo tale che l'affidabilità sotto il profilo finanziario del Gruppo stesso ne risulti compromessa significativamente a giudizio del *pool* di banche. In particolare, al verificarsi di una delle indicate ipotesi di *change of control*:

- > ciascuna banca appartenente al *pool* potrà proporre di rinegoziare i termini e le condizioni del *Credit Agreement*, ovvero comunicare la propria intenzione di recedere dal contratto;
- > Enel e la controllata Enel Finance International potranno decidere di rimborsare anticipatamente le somme ricevute e di cancellare senza penalità l'intero impegno finanziario assunto da ciascuna banca appartenente al *pool* (i) con cui la rinegoziazione dei termini e delle condizioni del *Credit Agreement* non abbia avuto successo ovvero (ii) che abbia comunicato la propria intenzione di recedere dal contratto;
- > ciascuna delle banche da ultimo indicate appartenenti al *pool* potrà richiedere il rimborso anticipato delle somme erogate e la cancellazione dell'intero impegno finanziario da essa assunto;
- > nel caso in cui nessuna delle banche appartenenti al *pool* abbia proposto di rinegoziare i termini e le condizioni del *Credit Agreement*, né abbia comunicato la propria intenzione di recedere dal contratto, il *Credit Agreement* conserva piena efficacia secondo i termini e le condizioni originariamente pattuite.

C) Il *Revolving Credit Facility Agreement*

Nel mese di novembre 2005, al fine di soddisfare generali esigenze di tesoreria, Enel ha stipulato un *Revolving Credit Facility Agreement* con un *pool* di banche per un importo complessivo di 5 miliardi di euro.

Tale contratto contempla una disciplina delle ipotesi di *change of control* e dei relativi effetti sostanzialmente analoga a quella del *Credit Agreement* descritta nel paragrafo B) che precede.

D) Il *Revolving Facility Agreement* stipulato con Bank of America

Nel mese di dicembre 2009, al fine di soddisfare specifiche esigenze di tesoreria, Enel ha stipulato un *Revolving Facility Agreement* con Bank of America NA per un importo complessivo di 650 milioni di euro e con una durata pari a 12 mesi dalla data di sottoscrizione.

Anche tale contratto contempla una disciplina delle ipotesi di *change of control* e dei relativi effetti sostanzialmente analoga a quella del *Credit Agreement* descritta nel paragrafo B) che precede.

E) Il finanziamento BEI a Enel Produzione

Nel mese di giugno 2007, al fine di sviluppare i propri investimenti nel settore delle energie rinnovabili e della tutela ambientale, la controllata Enel Produzione SpA ha stipulato con la Banca Europea per gli Investimenti (nel prosieguo, per brevità, "BEI") un contratto di finanziamento per un importo fino a 450 milioni di euro, avente scadenza nel luglio 2027.

Tale contratto prevede che tanto Enel Produzione quanto Enel hanno l'obbligo di comunicare alla BEI eventuali mutamenti dei rispettivi assetti di controllo. Qualora ritenga che tali mutamenti possano avere conseguenze negative sull'affidabilità sotto il profilo finanziario di Enel Produzione ovvero di Enel, la BEI potrà richiedere la costituzione di ulteriori garanzie, ovvero modifiche del contratto o misure alternative da essa ritenute soddisfacenti. Nel caso in cui le soluzioni da essa proposte non vengano accettate da Enel Produzione, la stessa BEI ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto di finanziamento in questione.

F) I finanziamenti BEI a Enel Distribuzione

Nel mese di dicembre 2003, al fine di sviluppare il piano di installazione dei contatori digitali, la controllata Enel Distribuzione SpA ha stipulato con la BEI un contratto di finanziamento per un importo di 500 milioni di euro, avente scadenza nel dicembre 2018.

Successivamente, nel mese di novembre 2006, al fine di sviluppare il processo di efficientamento della rete elettrica di sua proprietà, la stessa Enel Distribuzione ha stipulato con la BEI un ulteriore contratto di finanziamento per un importo di 600 milioni di euro, avente scadenza nel dicembre 2026.

A entrambi i contratti in questione accede un contratto di garanzia (non ancora efficace al mese di febbraio 2010 per quanto riguarda l'indicato finanziamento rilasciato alla controllata Enel Distribuzione nel mese di dicembre 2003) stipulato tra la BEI ed Enel, in forza del quale la Società, nella qualità di garante dei finanziamenti sopra indicati, ha l'obbligo di comunicare alla BEI eventuali mutamenti del proprio assetto di controllo. A seguito di tale comunicazione la BEI provvederà a valutare la situazione venutasi a determinare, ai fini di un eventuale mutamento delle condizioni che regolano gli indicati finanziamenti erogati a Enel Distribuzione.

G) Il finanziamento Cassa Depositi e Prestiti a Enel Distribuzione

Nel mese di aprile 2009 la medesima Enel Distribuzione ha stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti SpA (nel prosieguo, per brevità, "CDP") un contratto quadro di finanziamento per un importo di 800 milioni di euro, avente scadenza nel mese di aprile 2029 e finalizzato anch'esso a sviluppare il processo di efficientamento della rete elettrica di proprietà di tale controllata.

Anche a tale contratto accede un contratto di garanzia stipulato tra CDP ed Enel, in forza del quale la Società, nella qualità di garante del finanziamento sopra indicato, ha l'obbligo di informare CDP (i) di ogni modificazione della composizione del capitale di Enel Distribuzione che possa comportare la perdita del controllo di tale società, nonché (ii) di un eventuale rilevante deterioramento della situazione ovvero delle prospettive patrimoniali, economiche, finanziarie od operative della stessa Enel Distribuzione e/o di Enel. Il verificarsi di una di tali fattispecie può comportare l'obbligo per Enel Distribuzione di restituire immediatamente a CDP il finanziamento ricevuto.

Indennità degli Amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto

Il trattamento economico riconosciuto a coloro che attualmente ricoprono, rispettivamente, la carica di Presidente e di Amministratore Delegato (nonché di Direttore Generale) di Enel prevede forme di indennità in caso di dimissioni o di licenziamento senza giusta causa.

In particolare, è previsto che al Presidente e all'Amministratore Delegato di Enel sia corrisposta, per l'ipotesi di dimissioni motivate dalla carica ovvero di revoca senza giusta causa, un'indennità pari:

- > nel caso del Presidente, all'ammontare complessivo dell'emolumento fisso e variabile che avrebbe percepito fino alla scadenza del mandato (assumendo, per la parte variabile, la media dei compensi percepiti negli ultimi due anni ovvero, in mancanza, il 50% dell'importo massimo previsto);
- > nel caso dell'Amministratore Delegato (e Direttore Generale), all'ammontare complessivo degli emolumenti fissi e variabili (assumendo, per la parte variabile degli stessi, la media dei compensi percepiti negli ultimi due anni ovvero, in mancanza, il 50% dell'importo massimo previsto) che avrebbe percepito come Amministratore Delegato e come Direttore Generale fino alla scadenza dei relativi rapporti.

In aggiunta a quanto sopra, è previsto che al Direttore Generale sia corrisposta, al momento della cessazione del rapporto di lavoro dirigenziale (conseguente alla estinzione del rapporto di amministrazione, intervenuta anche in via anticipata per effetto di dimissioni motivate dalla carica ovvero di revoca senza giusta causa), un'indennità corrispondente a tre annualità (i) dell'emolumento fisso percepito in tale qualità nonché (ii) del 50% dell'emolumento variabile percepito nella medesima qualità, per un importo complessivo di 3.675.000 euro. La percezione di tale indennità assorbe l'indennità sostitutiva del preavviso e comporta la rinuncia da parte dell'interessato a eventuali richieste formulabili in base al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende industriali.

Si segnala che non sono invece previste specifiche indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro di alcuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

Una descrizione del trattamento economico complessivo riconosciuto ai componenti il Consiglio di Amministrazione, ai membri dei relativi comitati, nonché al Presidente e all'Amministratore Delegato/Direttore Generale è riportata nella seconda sezione del documento (*sub* "Consiglio di Amministrazione - Compensi").

Organizzazione della Società

In conformità a quanto previsto dalla legislazione italiana in materia di società con azioni quotate, l'organizzazione della Società si caratterizza per la presenza:

- > di un Consiglio di Amministrazione incaricato di provvedere alla gestione aziendale;
- > di un Collegio Sindacale chiamato (i) a vigilare circa l'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nello svolgimento delle attività sociali, (ii) a controllare l'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile della Società e (iii) a verificare le modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dal Codice di Autodisciplina;
- > dell'Assemblea dei soci, competente a deliberare tra l'altro – in sede ordinaria o straordinaria – in merito (i) alla nomina e alla revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale e circa i relativi compensi e responsabilità, (ii) all'approvazione del bilancio e alla destinazione degli utili, (iii) all'acquisto e alla alienazione delle azioni proprie, (iv) ai piani di azionariato, (v) alle modificazioni dello statuto sociale, (vi) all'emissione di obbligazioni convertibili.

L'attività di revisione contabile risulta affidata a una società specializzata iscritta all'albo CONSOB, appositamente nominata dall'Assemblea dei soci su proposta motivata del Collegio Sindacale.

SEZIONE II: attuazione delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina e ulteriori informazioni

Consiglio di Amministrazione

Ruolo e funzioni

Il Consiglio di Amministrazione della Società riveste un ruolo centrale nell'ambito dell'organizzazione aziendale e a esso fanno capo le funzioni e la responsabilità degli indirizzi strategici e organizzativi, nonché la verifica dell'esistenza dei controlli necessari per monitorare l'andamento della Società e del Gruppo. Tenuto conto del proprio ruolo, il Consiglio di Amministrazione si riunisce con regolare cadenza e si organizza e opera in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni.

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione, in base a quanto stabilito dalla legge e a quanto previsto da proprie specifiche deliberazioni (e, in particolare, da quella da ultimo adottata nel mese di giugno 2008):

- > definisce il sistema di *corporate governance* nell'ambito della Società e del Gruppo e provvede alla costituzione e alla individuazione delle attribuzioni dei comitati interni al Consiglio, di cui nomina i componenti;
- > attribuisce e revoca le deleghe all'Amministratore Delegato, definendone contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio. In base alle deleghe vigenti l'Amministratore Delegato è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, a eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla legge, dallo statuto sociale ovvero riservati al Consiglio di Amministrazione in base alle deliberazioni di quest'ultimo organo e qui di seguito descritti;
- > riceve, al pari del Collegio Sindacale, una costante ed esauriente informativa dall'Amministratore Delegato circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, consuntivata su base trimestrale in un'apposita relazione. In particolare, per quanto concerne tutte le operazioni di maggior rilievo compiute nell'ambito dei propri poteri (ivi incluse eventuali operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate, la cui approvazione non sia riservata al Consiglio di Amministrazione), l'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio stesso circa (i) le caratteristiche delle operazioni medesime, (ii) i soggetti coinvolti e la loro eventuale correlazione con società del Gruppo, (iii) le modalità di determinazione dei corrispettivi previsti e (iv) i relativi effetti economici e patrimoniali;
- > determina, in base alle proposte formulate dall'apposito comitato e sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione dell'Amministratore Delegato e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche;
- > valuta, sulla base delle analisi e delle proposte formulate dall'apposito comitato, i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del Gruppo e delibera in merito all'adozione dei piani di incentivazione azionaria indirizzati al *management* da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- > valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società e del Gruppo e delibera sulle modifiche dell'assetto organizzativo proposte dall'Amministratore Delegato;
- > definisce la struttura societaria del Gruppo, verificandone l'adeguatezza;
- > esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo. Sotto tale profilo, il vigente assetto dei poteri in ambito aziendale

prevede, in particolare, che il Consiglio di Amministrazione deliberi circa l'approvazione:

- del *budget* annuale e del piano pluriennale (che riportano in forma aggregata anche i *budget* annuali e i piani pluriennali delle società del Gruppo);
- degli accordi di carattere strategico, determinando inoltre – su proposta dell'Amministratore Delegato e sentito il Presidente – gli obiettivi strategici della Società e del Gruppo;

> esamina e approva preventivamente le operazioni della Società e del Gruppo aventi un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario, specie se effettuate con parti correlate o altrimenti caratterizzate da un potenziale conflitto di interessi.

In particolare, tutte le operazioni finanziarie di rilevante entità (per tali intendendosi l'assunzione di finanziamenti di valore superiore a 50 milioni di euro nonché l'erogazione di finanziamenti e il rilascio di garanzie in favore di terzi di importo superiore a 25 milioni di euro) sono preventivamente approvate – se di competenza della Società – ovvero valutate – se relative a società del Gruppo – dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, le acquisizioni e le alienazioni di partecipazioni societarie di valore superiore a 25 milioni di euro sono preventivamente approvate – se effettuate direttamente dalla Capogruppo – ovvero valutate – se di competenza delle società del Gruppo – dallo stesso Consiglio di Amministrazione; quest'ultimo approva infine le convenzioni (con ministeri, enti locali ecc.) che comportano impegni di spesa superiori a 25 milioni di euro;

- > dispone circa l'esercizio del diritto di voto da esprimere nelle Assemblee delle principali società controllate dalla Capogruppo e provvede alla designazione dei componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società stesse;
- > provvede alla nomina del Direttore Generale nonché al conferimento dei relativi poteri;
- > valuta il generale andamento della gestione della Società e del Gruppo, con particolare riguardo alle situazioni di conflitto di interessi, utilizzando le informazioni ricevute dall'Amministratore Delegato e verificando periodicamente il conseguimento dei risultati programmati;
- > formula le proposte da sottoporre all'Assemblea dei soci e riferisce in Assemblea sull'attività svolta e programmata, adoperandosi per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa sugli elementi necessari perché essi possano concorrere consapevolmente alle decisioni di competenza assembleare.

Nomina, sostituzione, composizione e durata in carica

Secondo le previsioni dello statuto della Società, il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a nove membri, nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci (che ne determina il numero entro tali limiti) per un periodo non superiore a tre esercizi e rieleggibili alla scadenza del mandato. A essi può aggiungersi un Amministratore senza diritto di voto, la cui eventuale nomina è riservata allo Stato italiano in forza della normativa in materia di privatizzazioni e di una specifica previsione statutaria (secondo quanto in precedenza indicato); finora tale potere di nomina non risulta essere stato esercitato dallo Stato italiano.

In base alla legislazione vigente, tutti gli Amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di onorabilità previsti (i) per gli esponenti aziendali di intermediari finanziari, nonché (ii) per i Sindaci di società con azioni quotate.

Lo statuto prevede inoltre, in attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di privatizzazioni e in conformità anche alle integrazioni apportate alla fine del 2005 al Testo Unico della Finanza, che la nomina dell'intero Consiglio di

Amministrazione abbia luogo secondo il meccanismo del “voto di lista”, finalizzato a garantire una presenza nell’organo di gestione di componenti designati dalle minoranze azionarie in misura pari ai tre decimi degli Amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all’unità, all’unità superiore.

Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (vale a dire quelli previsti per i Sindaci di società con azioni quotate), menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista.

Le liste, nelle quali i candidati devono essere elencati secondo un numero progressivo, possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione uscente ovvero da azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno l’1% del capitale. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate su quotidiani a diffusione nazionale con un congruo anticipo rispetto alla data dell’Assemblea – il termine previsto è di 20 giorni se la lista è presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente e di 10 giorni se le liste sono presentate dagli azionisti – garantendo in tal modo una procedura trasparente per la nomina del Consiglio di Amministrazione; si segnala al riguardo che, in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione occorso nel mese di giugno 2008, si è provveduto a invitare gli azionisti a procedere al deposito delle liste almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea, nel rispetto di quanto raccomandato nel Codice di Autodisciplina e in base a uno specifico richiamo contenuto nell’avviso di convocazione dell’Assemblea.

Si segnala che la materia dei termini e del *quorum* richiesto per la presentazione (nonché delle modalità di deposito e pubblicazione) delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione è destinata a formare oggetto di significativi mutamenti a seguito del recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva 2007/36/CE (relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società con azioni quotate) di recente intervenuta con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, le cui rilevanti novità in materia troveranno applicazione a decorrere dalle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Un’esauriente informativa circa le caratteristiche personali e professionali dei candidati – accompagnata dalla indicazione dell’eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi di legge e/o del Codice di Autodisciplina – forma oggetto di deposito presso la sede sociale unitamente alle liste, nonché di tempestiva pubblicazione sul sito internet della Società e su quello della Borsa Italiana.

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto dei candidati indicati nelle liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste stesse (vale a dire, lo 0,5% del capitale sociale).

Per la nomina di Amministratori che per qualsiasi ragione non vengono eletti secondo il procedimento del “voto di lista”, l’Assemblea delibera con le maggioranze di legge e in modo da assicurare comunque la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (vale a dire almeno un Amministratore se il Consiglio è composto da non più di sette membri, ovvero due Amministratori se il Consiglio è composto da più di sette membri).

La sostituzione degli Amministratori è regolata dalle disposizioni di legge.

A integrazione di quanto stabilito da queste ultime, lo statuto dispone che:

- > se uno o più degli Amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l’ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui

apparteneva l'Amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica;

- > in ogni caso la sostituzione dei Consiglieri cessati viene effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione assicurando la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge;
 - > se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.
- Il Consiglio di Amministrazione ha confermato (da ultimo nel mese di dicembre 2006) di poter sopassedere alla costituzione al proprio interno di un apposito comitato per le proposte di nomina, non essendosi finora riscontrate situazioni di difficoltà da parte degli azionisti nel predisporre adeguate candidature, tali da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto stabilito dalle legge e allineata a quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina. Secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria dell'11 giugno 2008, il Consiglio di Amministrazione in carica si compone di nove membri, il cui mandato scade in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2010. Secondo le nomine effettuate in tale Assemblea, il Consiglio risulta quindi attualmente composto dai membri di seguito indicati, dei quali si riporta un breve profilo professionale, unitamente alla indicazione delle liste di relativa provenienza. Queste ultime sono state presentate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (all'epoca titolare del 21,10% del capitale della Società) e da un raggruppamento di 15 investitori istituzionali (all'epoca titolari complessivamente dell'1,02% del capitale della Società).

> **Piero Gnudi, 71 anni, Presidente (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).**

Laureato in economia e commercio nel 1962 presso l'Università di Bologna e titolare di uno studio commercialista con sede a Bologna, ha rivestito numerose cariche all'interno di Consigli di Amministrazione e di Collegi Sindacali di importanti società italiane, tra cui STET, Eni, Enichem, Credito Italiano. Tra il 1995 e il 1996 è stato consigliere economico del Ministro dell'Industria. A partire dal 1994 ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione dell'IRI, ricoprendovi (dal 1997 al 1999) l'incarico di sovrintendere alle privatizzazioni e (dal 1999 al 2000) la carica di Presidente e Amministratore Delegato; sempre presso l'IRI ha quindi svolto (dal 2000 al 2002) le funzioni di presidente del comitato dei liquidatori. Membro del direttivo di Confindustria, della giunta direttiva di Assonime (associazione tra le società italiane per azioni), del comitato di indirizzo strategico per lo sviluppo della Piazza Finanziaria Italiana, del comitato esecutivo dell'Aspen Institute, del comitato per la *corporate governance* delle società quotate ricostituito su iniziativa di Borsa Italiana nell'aprile 2005 nonché Presidente dell'Osservatorio Mediterraneo dell'Energia (OME) e dell'"e8" (l'organizzazione che riunisce i Presidenti delle maggiori società di produzione di energia elettrica del mondo), attualmente ricopre anche l'incarico di Presidente di Emittenti Titoli e di consigliere di amministrazione di Unicredit. Presidente del Consiglio di Amministrazione di Enel dal maggio 2002.

> **Fulvio Conti, 62 anni, Amministratore Delegato e Direttore Generale (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).**

Laureato in economia e commercio presso l'Università "La Sapienza" di Roma, è entrato nel 1969 all'interno del Gruppo Mobil, dove ha ricoperto diverse posizioni manageriali in Italia e all'estero, fino a rivestire tra il 1989 e il 1990 la carica di

direttore finanziario per l'Europa. Direttore amministrazione, finanza e controllo della Montecatini (dal 1991 al 1993), ha ricoperto quindi il ruolo di direttore finanziario della Montedison-Compart (tra il 1993 e il 1996) con responsabilità sulla ristrutturazione finanziaria del relativo gruppo. Direttore generale e *chief financial officer* delle Ferrovie dello Stato tra il 1996 e il 1998, ha ricoperto importanti incarichi nelle società del relativo gruppo (tra cui Metropolis e Grandi Stazioni). Vice presidente di Eurofima nel 1997, tra il 1998 e il 1999 ha rivestito il ruolo di direttore generale e *chief financial officer* di Telecom Italia, ricoprendo anche in tal caso importanti incarichi nelle società del relativo gruppo (tra cui Finsiel, TIM, Sirti, Italtel, Meie e STET International). Dal 1999 al giugno 2005 ha ricoperto il ruolo di *chief financial officer* di Enel. Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel dal maggio 2005, attualmente ricopre anche l'incarico di consigliere di amministrazione di Barclays Plc e di AON Corporation. È inoltre vice Presidente di Eurelectric e consigliere di amministrazione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

> Giulio Ballio, 70 anni, Consigliere (indicato nella lista presentata da investitori istituzionali).

Laureato in ingegneria aeronautica presso il Politecnico di Milano nel 1963, ha svolto presso tale università la sua carriera di studio e di ricerca. Professore universitario dal 1975, a decorrere dal 1983 ricopre la cattedra di costruzioni in acciaio presso la facoltà di ingegneria dello stesso Politecnico di Milano. Dal 2002 è rettore del Politecnico di Milano. Autore di molteplici pubblicazioni (edite anche all'estero), ha svolto un'ampia attività scientifica. Parallelamente all'attività universitaria ha collaborato (dal 1964) con alcuni studi di ingegneria, fondando quindi nel 1970 una società di servizi di ingegneria (la B.C.V. Progetti) per la quale ha condotto numerosi lavori di progettazione, direzione lavori e consulenza sia in Italia sia all'estero. Membro della commissione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per le norme sulle costruzioni in acciaio (dal 1970 al 2000), ha ricoperto la carica di presidente del collegio dei tecnici dell'acciaio nel biennio 1981-1982 (essendone stato consigliere dal 1975 al 1985) e di membro della giunta di presidenza del Servizio Italiano di Taratura (dal 1997 al 2002). Ha collaborato al recupero di alcuni importanti edifici monumentali (tra cui il ponte dell'Accademia a Venezia) e ha coordinato attività di ricerca nel settore delle costruzioni in ambito sia nazionale sia internazionale. Consigliere di amministrazione di Enel dal maggio 2005, di RCS Quotidiani dall'aprile 2007 e della fondazione "La Triennale" di Milano dal maggio 2009.

> Lorenzo Codogno, 50 anni, Consigliere (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Ha studiato presso l'Università di Padova; ha perfezionato i propri studi negli Stati Uniti d'America conseguendo un *master* in finanza (1986-1987) presso l'Università di Syracuse, Syracuse, NY. È stato vice direttore del Credito Italiano (ora Unicredit) presso l'ufficio studi. Successivamente, dal 1995 al 2006 ha lavorato presso la Bank of America, inizialmente a Milano e dal 1998 a Londra dove ha ricoperto la carica di *managing director*, economista *senior* co-responsabile dell'analisi economica in Europa. Nel 2006 è entrato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dove ricopre attualmente la carica di Dirigente Generale presso il Dipartimento del Tesoro ed è responsabile della Direzione Analisi e Programmazione Economico-Finanziaria. Tale Direzione cura le previsioni macroeconomiche, l'analisi congiunturale e strutturale dell'economia italiana e internazionale e l'analisi su questioni monetarie e finanziarie. È altresì presidente del Comitato di Politica Economica dell'Unione

Europea (organo di cui è stato vice presidente dal gennaio 2008 al dicembre 2009 e capo della delegazione italiana dal maggio 2006 al dicembre 2009), nonché capo della delegazione italiana presso il Comitato di Politica Economica e il *Working Party 1* dell'OCSE (di cui è vice presidente dall'ottobre 2007). Nell'ambito del Comitato di Politica Economica dell'Unione Europea ha ricoperto inoltre la carica di presidente del *Lisbon Methodology Working Group* (dal novembre 2006 al gennaio 2010), che ha lo scopo di sviluppare approcci metodologici per monitorare, analizzare e modellare le riforme strutturali. È inoltre autore di numerose pubblicazioni scientifiche e di articoli sulla stampa specializzata. Prima di lavorare al Ministero, è stato anche commentatore economico sui principali *network* economico-finanziari internazionali. È stato consigliere di amministrazione di MTS (società mercato per la trattazione di titoli obbligazionari, ora parte del Gruppo *London Stock Exchange*) dal 1999 al 2003 ed è attualmente membro del comitato amministrativo dell'ISAE (istituto di ricerca economica) nonché del comitato scientifico della "Fondazione Masi" e membro del Consiglio di Amministrazione della "Fondazione universitaria economia Tor Vergata CEIS". Consigliere di amministrazione di Enel dal giugno 2008.

> Renzo Costi, 73 anni, Consigliere (indicato nella lista presentata da investitori istituzionali).

Magistrato dal 1964 al 1968, è professore universitario dal 1972 e titolare di uno studio legale con sede a Bologna. In particolare, dal 1972 al 1974 ha ricoperto la cattedra di diritto commerciale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Modena, di cui è stato anche preside nel medesimo periodo. Dal 1974 è professore ordinario di diritto commerciale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna, presso la quale dal 1981 tiene anche l'insegnamento di diritto bancario e, più di recente, di diritto dei mercati finanziari. È stato tra gli ispiratori della riforma del diritto bancario italiano del 1993 e della riforma del diritto italiano dei mercati finanziari del 1998, avendo partecipato alle rispettive commissioni governative. Fondatore di importanti riviste giuridiche nel settore del diritto commerciale e del diritto bancario, è anche autore di numerose opere in materie giuridiche. Ha assistito, in qualità di avvocato, primarie istituzioni finanziarie e società (anche quotate) in rilevanti operazioni sul mercato italiano negli ultimi 20 anni. Dal 1996 al 2008 ha ricoperto la carica di consigliere di amministrazione dell'Eni ed è attualmente consigliere di amministrazione della società editrice "Il Mulino". Consigliere di amministrazione di Enel dal giugno 2008.

> Augusto Fantozzi, 69 anni, Consigliere (indicato nella lista presentata da investitori istituzionali).

Laureato in giurisprudenza nel 1963 presso l'Università "La Sapienza" di Roma, è avvocato e titolare di uno studio legale con sedi a Roma, Milano, Bologna e Lugano, nonché professore di diritto tributario presso la stessa Università "La Sapienza" e l'Università LUISS Guido Carli. Ministro delle Finanze dal gennaio 1995 al maggio 1996 nel Governo Dini – nel quale ha altresì rivestito per alcuni mesi gli incarichi di Ministro del bilancio e della Programmazione Economica e di Ministro per il coordinamento delle Politiche Comunitarie – è stato quindi Ministro del Commercio con l'estero nel Governo Prodi (dal maggio 1996 all'ottobre 1998). Membro della Camera dei Deputati nella tredicesima legislatura (dal maggio 1996 al maggio 2001), ha ricoperto il ruolo di presidente della Commissione bilancio, Tesoro e Programmazione Economica (dal settembre 1999). È stato vice presidente del Consiglio Superiore delle Finanze, Presidente dell'Ascotributi e membro della Consulta dello Stato Città del Vaticano. Già presidente del

comitato scientifico dell'“International Fiscal Association”, è stato inoltre autore di numerose pubblicazioni e membro del comitato direttivo di riviste giuridiche italiane e internazionali. Ha infine ricoperto incarichi all'interno di Consigli di Amministrazione di numerose società, tra cui Benetton Group, Lloyd Adriatico, Citinvest, Banca Antonveneta, rivestendo attualmente la carica di commissario straordinario di Alitalia, di consigliere di amministrazione di Ferretti e di presidente del Collegio Sindacale di Hewlett Packard Italia. Consigliere di amministrazione di Enel dal maggio 2005.

> Alessandro Luciano, 58 anni, Consigliere (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Laureato in giurisprudenza, ha conseguito un *master* in economia e finanza a Londra. Avvocato, ha iniziato la propria attività nel 1974, dedicandosi alla consulenza in diritto valutario per conto di primari istituti bancari italiani ed esteri e svolgendo attività di patrocinante in Commissione Valutaria presso il Ministero del Tesoro. Contestualmente si è occupato della costituzione di società e di finanziamenti dall'estero, contribuendo in tale ambito alla conclusione di alcune operazioni in favore di industrie, gruppi assicurativi e società pubbliche. Dal 1984 ha ampliato la sfera delle proprie attività anche al settore delle telecomunicazioni, di cui ha approfondito tanto l'aspetto imprenditoriale quanto il profilo finanziario e tecnico. Già consulente della STET, della Techint, della Snam Progetti, della Aquater, della Comerint, nonché dell'americana DSC Communications (per conto della quale ha partecipato a studi di sperimentazione in Italia per i sistemi ISDN, MDS, *Airspan* e *Video on demand*) è stato anche vice presidente di 2 Commissioni della Federazione Italiana Gioco Calcio. Dall'ottobre 1998 al marzo 2005 è stato commissario dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella quale ha ricoperto il ruolo di membro del Consiglio e della Commissione Infrastrutture e Reti; all'interno dell'Autorità si è occupato, tra l'altro, di sviluppo, concorrenza e interconnessione delle reti di comunicazione, nonché di soluzione delle controversie tra operatori di telecomunicazioni e utenti. Nel giugno 2005 è stato investito della carica di presidente del Consiglio di Amministrazione di Centostazioni (gruppo Ferrovie dello Stato). Nel novembre 2007 è stato nominato membro della Corte di Giustizia Federale presso la Federcalcio e dall'ottobre 2009 riveste la carica di consigliere di amministrazione di Livingston. Consigliere di amministrazione di Enel dal maggio 2005.

> Fernando Napolitano, 45 anni, Consigliere (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Laureato in economia e commercio nel 1987 presso l'Università di Napoli, ha quindi perfezionato i propri studi negli Stati Uniti, conseguendo dapprima un *master* in scienza del *management* presso la Brooklyn Polytechnic University e successivamente l'*advanced management program* presso la Harvard Business School. Ha iniziato la propria attività professionale operando nelle divisioni *marketing* dapprima presso la Laben (Gruppo Finmeccanica) e poi presso la Procter & Gamble Italia, ed è quindi entrato a far parte nel 1990 dell'ufficio italiano della Booz Allen Hamilton (ora divenuta Booz & Company Italia), società di consulenza nel settore del *management* e della tecnologia, nell'ambito della quale è stato nominato *partner* e *vice president* nel 1998. All'interno di tale ufficio ha ricoperto il ruolo di responsabile dello sviluppo delle attività nei settori telecomunicazioni, *media* e aerospazio, maturando inoltre esperienze in Europa, negli Stati Uniti, in Asia e nel Medio Oriente; nell'ambito della stessa Booz & Company Italia riveste attualmente il ruolo di amministratore delegato, con incarichi anche in ambito internazionale.